



Studio Commerciale Tributario

TOMASSETTI & PARTNERS

Commercialisti - Revisori dei Conti

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma n. AA 3486
Revisori Contabili Ministero di Grazia e Giustizia nr. 57886

CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NR.34 DEL 29/12/2021

Conversione Decreto Fisco-lavoro 2022

Decreto-legge 146 del 21 ottobre 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021

La conversione in legge del DL 146/2021

“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”,

Dalle modifiche alla **rottamazione** allo **slittamento dell'abolizione dell'esterometro** al 1° luglio 2022, sono tante le novità introdotte durante l'iter di conversione del cd. Decreto Fisco-Lavoro 2022 sia in materia strettamente fiscale sia in materia del lavoro.

In questa Circolare Straordinaria ne facciamo un riepilogo.

DECRETO CONVERSIONE FISCO-LAVORO

Rimessione nei termini per Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio

Art. 1

L'articolo 1 del decreto fiscale, riscritto in sede di conversione in legge, **rimette nei termini i contribuenti** che hanno usufruito:

- ◆ della cd. Rottamazione-ter¹
- ◆ della rottamazione delle risorse proprie UE²
- ◆ e del saldo e stralcio delle cartelle³.

In particolare, **i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunito del 9 dicembre 2021** (termine slittato al 14 dicembre grazie ai 5 giorni di tolleranza) senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

Contributo fondo perduto alternativo

Art. 1 bis

Con l'articolo 1-bis, introdotto in sede di conversione in legge, viene prorogato il versamento dell'IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) e dell'IMPI (Imposta Municipale Piattaforme Marine). In particolare:

- ◆ viene **prorogato** dal 30 novembre 2021 **al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento**, senza sanzioni e interessi, **dell'IRAP non versata e sospesa** in base al Decreto Rilancio⁴ in caso di **errata applicazione delle disposizioni** relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
- ◆ viene previsto che **anche nel 2021** il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (**IMPI**) avvenga in un'unica soluzione, **entro il 16 dicembre 2021**.

Estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Art. 2

¹ di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legge n. 119 del 2018 e 16-bis del decreto legge n. 34 del 2019

² di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 119 del 2018

³ di cui all'articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018 - legge di bilancio 2019

⁴ articolo 24, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020. Si ricorda che il DL Rilancio aveva disposto che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non fossero tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 né della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

L'articolo 2, in sede di conversione in legge, ha subito una **modifica a favore dei contribuenti**. In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021**, è stato previsto che **il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo⁵ sia fissato in centoottanta giorni** (aumentandolo così di 1 mese rispetto al termine di 150 giorni previsto dal decreto prima della conversione in legge, che già aumentava i 60 giorni originariamente previsti).

TERMINE PAGAMENTO CARTELLE NOTIFICATE DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021	60 giorni dalla notifica 150 giorni dalla notifica 180 giorni dalla notifica
---	--

Estensione della rateizzazione per i piani di dilatazione

Art. 3

L'articolo 3 contiene norme applicabili alle **rateizzazioni di somme in corso all'inizio delle sospensioni** della riscossione dovute all'emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione **in essere alla data dell'8 marzo 2020**. Per tali piani:

- ◆ è prevista una decadenza "lunghissima" dal beneficio della dilazione: essa si verifica in caso di mancato pagamento di **diciotto rate**, anziché dieci, anche non consecutive;
- ◆ consente ai **debitori, incorsi al 22 ottobre 2021 nella decadenza dai piani di dilazione esistenti** all'inizio del periodo di sospensione della riscossione, **di essere automaticamente riammessi ai medesimi piani**;
- ◆ si prevede che il **versamento delle somme contenute in ruoli sospesi** ai sensi dei provvedimenti emergenziali **avvenga entro il 31 ottobre 2021**, in luogo del 30 settembre 2021.

Rimessione nei termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo

Art. 3 - ter

In sede di conversione in legge, è stato **introdotto l'articolo 3-ter** in base al quale i versamenti delle **somme dovute a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni** in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti:

- ◆ entro il 16 settembre 2020
- ◆ oppure, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020

possono essere **effettuati entro il 16 dicembre 2021**, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

⁵ previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche

Art. 3 - quater

Il nuovo art. 3 ter **inserito in sede di conversione** prevede il **rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria** a favore:

- ◆ delle federazioni sportive nazionali,
- ◆ degli enti di promozione sportiva,
- ◆ delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Viene anche specificato che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in **nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022**.

Per i soggetti che avessero già versato non è previsto il rimborso.

Proroga durata concessioni

Art. 5 co. 3 - bis

Il comma 3-bis dell'articolo 5, inserito in sede di conversione in legge, prevede una **proroga di ulteriori 12 mesi** della durata delle concessioni di aree demaniali, aree e banchine rilasciate nei porti e gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri⁶.

Modifiche al bonus teatro e spettacoli

Art. 5 co 5

Il comma 5 dell'articolo 5 modifica l'articolo 36-bis del cd. Decreto Sostegni⁷ inerente al **sostegno alla cultura**. In particolare, viene chiarito che per il bonus teatro e spettacoli, il **credito può essere usato esclusivamente in compensazione**.

Riscossione spontanea e coattiva amministrazioni locali

Art. 5 co 6

⁶ La proroga **non si applica** in presenza di **procedure** di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni, **già definite con l'aggiudicazione** alla data del 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione.

⁷ DL 41/2021 convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto fiscale prevede⁸ la **possibilità per le amministrazioni locali di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione**, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.

Patrimonio destinato

art. 5 co 6 - bis

Il comma 6-bis dell'articolo 5, inserito in sede di conversione in legge, interviene sulla disciplina del cd. **Patrimonio Destinato**⁹ introdotto per effettuare **interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo** italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare:

- ◆ viene esteso al **30 giugno 2022 il termine per gli interventi del Patrimonio Destinato** effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19¹⁰
- ◆ vengono **ampliati gli interventi di Patrimonio Destinato** a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni

Indebito utilizzo credito d'imposta ricerca e sviluppo

Art. 5 co 7-12

I commi 7-12 dell'articolo 5 **non sono stati modificati** in sede di conversione in legge e riguardano il credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

In particolare, viene previsto che i **soggetti che al 22 ottobre 2021 abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**¹¹ maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e **fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, possono **effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato**, senza applicazione di sanzioni e interessi, se in possesso dei requisiti.

Di seguito uno schema riassuntivo

RIVERSAMENTO SPONTANEO CREDITO INDEBITAMENTE UTILIZZATO	
REQUISITI DEI SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DEL RIVERSAMENTO SPONTANEO	<p>*Soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano indebitamente utilizzato il credito R&S</p> <p>*soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta</p>

⁸ modificando l'articolo 2, comma 2, del Decreto fiscale 2017

⁹ istituito dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) in seno a Cassa Depositi e Prestiti

¹⁰ cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati

¹¹ articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA	1. i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 non hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del DL 145/2013 in maniera conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dalla legge di bilancio 2019 ¹² . 2 i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
PERIODI COINVOLTI	periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019
FORMALITÀ NECESSARIE PER PERFEZIONARE LA PROCEDURA	Entro il 30 settembre 2022 è necessario presentare domanda all'Agencia delle entrate; l'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022

Sistemi evoluti di pagamento

Art. 5 co 12-bis

In sede di conversione in legge è stato inserito il comma 12-bis all'articolo 5 in base al quale, **dal 1° luglio 2022** i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto¹³ e che in merito ai corrispettivi¹⁴ delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi:

1. **adottano sistemi evoluti di incasso**, attraverso carte di debito, carte di credito, altre forme di pagamento elettronico,
2. **che consentono** la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati,

possono **assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agencia delle entrate dei dati** relativi ai corrispettivi giornalieri.

Esenzione fattura elettronica 2022 per chi invia i dati al STS

Art.5 co 12 - ter e 12 - quater

In sede di conversione in legge è stato inserito il comma 12-ter all'articolo 5, che **proroga a tutto il 2022 il divieto di fatturazione elettronica** previsto per i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Presentazione dichiarazioni dei redditi revisori legali

Art. 5 co 14

¹² articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

¹³ operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

¹⁴ di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

L'articolo 5, comma 14 che **è stato soppresso in sede di conversione in legge** faceva rientrare tra i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi in via telematica, anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Abolizione esterometro

Art. 5 co 14 - ter

Posticipata dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. esterometro). Inoltre, la norma prevede che per le **operazioni con l'estero** effettuate a partire dal **1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avvenga utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI.**

Contabilità di magazzino

Art. 5 co 14 - quater

Il comma 14-quater dell'articolo 5 aggiunto in sede di conversione in legge del decreto **aggiorna e converte in euro i valori monetari** (espressi in lire nella disciplina vigente) **che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino.** In particolare, l'obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal **secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente**

- ◆ l'ammontare dei ricavi superi **5,164 milioni di euro** e
- ◆ il valore complessivo delle rimanenze superiori a **1,1 milione di euro.**

Esenzioni temporanee IVA

Art. 5 co 15 - bis – 15 - ter

Le disposizioni in esame, aggiunte in sede di conversione in legge, intervengono in tema di esenzione IVA. In particolare, viene previsto che per quanto riguarda le **esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni** in risposta alla pandemia di COVID-19 comprendendo anche:

le **cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea** o di **un'agenzia o di un organismo** istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo **acquisti** tali beni o servizi **nell'ambito dell'esecuzione dei compiti** conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere **alla pandemia di COVID-19**, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo.

Questo **regime di non imponibilità**¹⁵ si applica alle operazioni compiute **a partire dal 1° gennaio 2021**. Per rendere non imponibili le **operazioni assoggettate all'IVA effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, possono essere emesse note di variazione** in diminuzione dell'imposta.

Modifiche alla disciplina IVA Enti del Terzo Settore

Art. 5 co 15 - quater – 15 - quinquies

I commi 15-quater- 15 quinquies dell'articolo 5 aggiunti in sede di conversione in legge modificano ulteriormente la disciplina IVA. Brevemente, viene previsto che **l'esenzione dall'IVA** si applica alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1. **prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali** da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (...) nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2. **prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica** rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3. **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche** dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) organizzate a loro esclusivo profitto;
4. **somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti** da parte delle associazioni di promozione sociale ¹⁶.

Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore¹⁷, sarà possibile applicare il **regime IVA speciale c.d. forfetario**¹⁸ alle operazioni:

- ◆ delle organizzazioni di volontariato

¹⁵ e il regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

¹⁶ tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività

¹⁷ di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11

¹⁸ di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

- ◆ e delle associazioni di promozione sociale
- ◆ che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

Modifiche al regime delle accise su alcol

Art. 5 co 15 - septies

Modificato il Testo Unico Accise¹⁹ in relazione alle imposte dovute sulle bevande **alcoliche e sull'alcol etilico**. Tali modifiche operano **dal 1° gennaio 2022**, al fine di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, con particolare riferimento:

1. alla **definizione di alcol denaturato esente da accisa** e al relativo regime di circolazione
2. alle **definizioni di "piccoli produttori indipendenti"** di prodotti alcolici soggetti ad accisa;
3. alle modalità di **determinazione dell'accisa sulla birra**;
4. alla **definizione di "vino spumante"**,
5. alla **definizione di "altre bevande fermentate"**.

Controlli dichiarazioni precompilate

Art. 5 - ter

In sede di conversione in legge è stata chiarito che, nel caso di presentazione, direttamente o tramite il sostituto d'imposta, della **dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito** o dell'imposta, solo tali modifiche saranno oggetto di controllo formale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Prima di tale intervento il controllo formale veniva invece esercitato sull'intera dichiarazione oggetto di modifica e non solo sugli importi effettivamente modificati. Resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Soglia limitazioni utilizzo del contante per operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta

Art. 5 - quater

L'articolo, introdotto in sede di conversione in legge, modifica la disciplina delle **limitazioni all'utilizzo del contante**, con riferimento alla **negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** – ossia l'attività svolta dai **cambiavalute**. Infatti, per tali operazioni effettuate **a partire dal 1° gennaio 2022**, viene:

- ◆ **esclusa la riduzione, da 2.000 a 1.000 euro**, della **soglia** relativa all'**utilizzo del contante**²⁰;

¹⁹ di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995

- ◆ **ripristinata** la precedente **soglia**, pari a **3.000 euro**²¹.

Resta invece ferma la disposizione "generale" che, a partire dall'inizio del 2022, **vieta l'utilizzo del denaro contante nel caso in cui il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore** ad euro 1.000.

Norma interpretativa su responsabile imposta di soggiorno

Art. 5-quiues

La disposizione chiarisce che dal 19.5.2020²² il **responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno**²³ è il **gestore della struttura ricettiva**, il quale ha **diritto di rivalsa** sui soggetti passivi (ospiti). Lo stesso gestore è poi **responsabile** della presentazione della **dichiarazione**²⁴, risultando eventualmente **passibile di sanzioni** nel caso di **violazioni**.

Misure a sostegno dei bed & breakfast a gestione familiare

Art. 5-sexies

Durante l'iter di conversione in legge, viene specificato²⁵ che i "**bed and Breakfast a gestione familiare**" sono i destinatari del **fondo** istituito a favore delle "**strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale**"²⁶ munite di **codice identificativo regionale**, o, in mancanza, **identificate mediante autocertificazione** in merito allo svolgimento dell'**attività ricettiva di bed & breakfast**.

Esenzione IVA trasporto di beni

Art. 5-septies

L'art. 5-septies del decreto fiscale, introdotto in sede di conversione in legge, specifica alcune **condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni**:

- ◆ in **esportazione**;
- ◆ in **transito** o in **importazione**, anche **temporanea**;

i cui **corrispettivi sono inclusi nella base imponibile**.

²⁰ stabilita dall'art. 49, comma 3-bis del D.Lgs 231/2007 (inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 124/2019) per le operazioni effettuate a decorrere da 01.01.2022, in luogo della precedente soglia di euro 2.000 per le operazioni effettuate nel periodo 01.07.2020 – 31.12.2021.

²¹ di cui al comma 3 dell'articolo 49 del D.Lgs 231/2007.

²² data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

²³ o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale.

²⁴ che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

²⁵ tramite modifica dell'articolo 7-bis, comma 3 del D.L. 73/2021 ("Decreto Sostegni-Bis").

²⁶ così come da disposizione che era stata emanata all'epoca.

Viene stabilito, modificando l'art. 9 del D.P.R. 633/1972, che le **prestazioni non imponibili non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:**

- ◆ dall'**esportatore**;
- ◆ dal **titolare del regime di transito**;
- ◆ dall'**importatore**;
- ◆ dal **destinatario dei beni**;
- ◆ dal **prestatore di servizi** relativi alle **operazioni doganali**
- ◆ dal **prestatore di servizi di spedizione** relativi ai
 - ✓ **trasporti di persone** eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto,
 - ✓ **trasporti di beni in esportazione** in transito o in temporanea importazione,
 - ✓ **trasporti di beni in importazione**,

semprech  i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile.

Trasmissione corrispettivi telematici sistema PagoPA

Art. 5-novies

Ampliati i mezzi di trasmissione dei **corrispettivi telematici** che potranno essere inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate **anche tramite il sistema PagoPA** da parte degli operatori che desiderano fruire del **credito d'imposta**²⁷ per i **pagamenti tracciabili**. Tale **credito d'imposta**   pari:

- ◆ ordinariamente al **30%** delle **commissioni addebitate** per transazioni effettuate tramite strumenti di **pagamento elettronici tracciabili**²⁸, a partire dal **01.07.2020**;
- ◆ al **100%** delle **commissioni maturate** nel **periodo 01.07.2021 – 30.06.2022**²⁹, nel caso in cui gli esercenti attivit  di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico nel rispetto delle **caratteristiche** stabilite dal **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **06.08.2021**.

Per poter usufruire del credito d'imposta i soggetti che ricevono i pagamenti tracciabili devono **inviare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate (anche tramite il sistema PagoPA) le **comunicazioni** necessarie alla **verifica della spettanza del credito**, contenenti i **dati identificativi** degli **strumenti di pagamento elettronico**.

IMU coniugi

Art. 5 - decies

²⁷ di cui all'articolo 22, commi 1 e 1-bis del D.L. 124/2019.

²⁸ carte di credito, di debito, prepagate, oppure strumenti di pagamento elettronico tracciabili.

²⁹ ex articolo 22, comma 1-ter del D.L. 124/2019 (inserito dall'art. 11-bis, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, come convertito dalla legge n. 106 del 2021).

Il comma 12-bis dell'articolo 5, inserito in sede di conversione in legge, **modifica l'esenzione dell'IMU** (imposta municipale Unica) **per l'abitazione principale dei coniugi**. In particolare, si chiarisce che, **ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare**, scelto dai componenti del nucleo familiare, e **ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano presenti in comuni diversi**.

Semplificazioni patent box

Art. 6

L'articolo 6, che **non è stato modificato in sede di conversione ma verrà probabilmente modificato direttamente nella Legge di Bilancio 2022**, prevede semplificazioni in tema di patent-box per i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Sostanzialmente la **previgente disciplina, basata su una parziale non imponibilità dei ricavi derivanti** dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili **viene ora sostituita da una disciplina che si fonda sul riconoscimento di una maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti**. Restiamo in attesa degli ulteriori sviluppi.

Rifinanziamento fondo automotive

Art. 7

L'articolo 7, nella parte non modificata in sede di conversione in legge del decreto, **incrementa di 100 milioni di euro la dotazione del fondo**³⁰ per il 2021 da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

- a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in leasing, di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km).

Ricordiamo brevemente che il prezzo ufficiale della casa madre dei veicoli sui quali è riconosciuta l'agevolazione deve essere inferiore ai 50.000 euro IVA esclusa. L'agevolazione viene riconosciuta inoltre in misura differente a seconda dei limiti di emissioni di CO2/Km del veicolo acquistato e a seconda del fatto che si rottami o meno un altro veicolo.

- b) 20 milioni di euro (di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici) ai contributi per l'acquisto, anche in leasing, di **veicoli commerciali di categoria N1** nuovi di fabbrica o **autoveicoli speciali di categoria M1** nuovi di fabbrica³¹;

³⁰ di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

³¹ di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020

Ricordiamo che il contributo legato al fondo oggetto di rifinanziamento prevede un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV

- c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in leasing, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km)³²;

si tratta del contributo pari ad euro 1.500 per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro

- d) 5 milioni di euro per il contributo³³ rivolto alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di **categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia**.

Per il veicolo in oggetto:

- ◆ non devono essere già stati riconosciuti gli incentivi descritti brevemente in precedenza,
- ◆ il prezzo non deve essere **superiore a 25.000 euro**,
- ◆ deve essere stato omologato in una classe non inferiore a Euro 6

Contestualmente è necessario venga rottamato un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo è parametrato al numero di grammi di CO₂ emessi per km.

Contributi veicoli poco inquinanti

Art.7, co 2-bis

Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto fiscale, **introdotto in sede di conversione**, prevede che il MIMS(Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili) provveda alla concessione:

- ◆ del **contributo pari al 60%** del **costo di riqualificazione elettrica**, fino ad un **massimo di euro 3.500**;

³² di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020

³³ di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

- ◆ del **contributo pari al 60%** delle **spese relative all'imposta di bollo** per l'**iscrizione** al pubblico registro automobilistico (**PRA**);
 - ◆ del **contributo** pari all'**imposta di bollo** e all'**imposta provinciale di trascrizione**;
 - ai soggetti che **omologano** in Italia, **entro il 31 dicembre 2021**, un **veicolo** attraverso l'**installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli** delle **categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G**.
- Tali veicoli devono essere stati **immatricolati** originariamente con **motore termico**³⁴.

Indennità di malattia o ricovero per quarantena COVID e rimborsi malattia ai datori di lavoro

Art. 8

L'articolo 8 interviene³⁵ in tema di tutele per la quarantena da Covid 19. In particolare, vengono stanziati ulteriori 976 milioni di euro per il 2021 per

1. **la copertura dell'indennità di malattia per periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria** dei lavoratori del settore privato, imposti dalle ASL fino al 31.12.2021
2. il riconoscimento **dell'indennità di ricovero ospedaliero per i periodi di assenza di lavoratori "cd. Fragili"** oppure dipendenti pubblici e privati in situazioni di
 - ◆ **disabilità con connotazione di gravità**³⁶ o
 - ◆ **rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita**

Viene inoltre aggiunto l'art. 7 bis che prevede per il periodo 31.1.2020 -31.12.2021 un **rimborso forfettario, al massimo pari a 600 euro per lavoratore, ai datori di lavoro del settore privato** con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, **per gli oneri sostenuti per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia**, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile.

Congedi COVID genitori

Art.9

Nessuna modifica è intervenuta all'art. 9, che prevede **congedi parentali COVID**³⁷, in caso di assenze dal lavoro motivate da:

³⁴ ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219.

³⁵ modificando l'art. 26 del Decreto Legge Cura Italia D.L. n. 18/2020

³⁶ Legge 5 febbraio 1992, n. 104

³⁷ Il congedo viene ridenominato "Congedo parentale Sars Cov 2" [nella circolare INPS n.189 del 17.12.2021](#) che fornisce le istruzioni operative su domande e fruizione in Uniemens.

- ◆ quarantena COVID o
- ◆ malattia COVID dei figli o
- ◆ sospensioni dell'attività didattica in presenza, in due modalità:

CONGEDO INDENNIZZATO AL 50%	Per figli conviventi fino a 14 anni oppure disabili senza limite di età
CONGEDO NON INDENNIZZATO	Per figli conviventi tra 14 e 16 anni di età

Sono **interessati tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi**

- ◆ iscritti alla Gestione separata,
- ◆ alle gestioni speciali degli autonomi INPS

Per la gestione sarà incaricato ancora una volta l'INPS³⁸ che fornirà le istruzioni operative per le domande e la gestione dei flussi Uniemens. Le richieste verranno accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili³⁹.

1 - CONGEDO INDENNIZZATO

La prima modalità di congedo Covid consiste nella possibilità di **astensione dal lavoro indennizzata al 50%** della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa, per i **genitori lavoratori dipendenti con:**

1. **figli conviventi minori di anni 14.**
2. **figli con disabilità in situazione di gravità** accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non conviventi **e senza limite di età**, che siano in una delle condizioni che seguono:
 - ◆ iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, oppure
 - ◆ in quarantena da contatto con soggetti positivi al COVID
- ◆ in malattia da COVID 19

I periodi di congedo potranno essere utilizzati **alternativamente tra i due genitori** (non negli stessi giorni) **sia in forma giornaliera che oraria.**

Il beneficio sarà garantito anche:

- ◆ ai **lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla Gestione separata** per quali l'indennizzo sarà pari al **50% di 1/365 del reddito calcolato con le modalità utilizzate per l'indennità di maternità.**

³⁸ Tranne che per i professionisti iscritti alle casse ordinarie

³⁹ I fondi a disposizione sono 29,3 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 7,6 circa per fare fronte alle assenze dei lavoratori della scuola che usufruiscono degli stessi benefici.

- ◆ ai genitori **lavoratori autonomi iscritti all'INPS**, la cui indennità sarà pari al **50% della retribuzione convenzionale giornaliera** stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

2 - CONGEDO NON INDENNIZZATO

Per i lavoratori dipendenti con figli da 14 a 16 anni, nelle stesse situazioni sopracitate, è prevista la possibilità di **astensione dal lavoro non retribuita, e senza contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento** e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fondo continuità assegno di mantenimento per separati o divorziati

Art. 9 bis

Il nuovo articolo, introdotto in sede di conversione, modifica la disciplina del **Fondo di continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento per genitori separati o divorziati** ⁴⁰. Si tratta di un fondo destinato ad erogare contributi economici **a genitori in stato di bisogno che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dell'altro genitore** o del coniuge o del convivente, causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. I contributi devono essere destinati al mantenimento proprio e dei figli minori, e dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi. La norma si applica quando il coniuge inadempiente risponde ai seguenti **requisiti**:

- ◆ riduzione o sospensione della propria attività lavorativa dal '8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure
- ◆ riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

Il fondo, pari a 10 milioni, intende consentire l'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.

Con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** saranno definiti i criteri e le modalità per la verifica dei requisiti.

Trattamenti di integrazione salariale

Art. 11 cc.1-12

L'articolo 11 garantisce ulteriori periodi di ammortizzatori sociali, per le aziende dei settori più colpiti dall'emergenza COVID 19. Si tratta in particolare di:

NUOVI AMMORTIZZATORI CAUSALE COVID 19	
SETTORI CHE NON HANNO ACCESSO A CIGO	13 settimane di cassa in deroga o assegno ordinario , fruibili tra 01.10.2021-31.12.2021. I datori di lavoro dei settori che non hanno accesso a CIGO (artigianato, servizi, terziario, somministrazione, settore agricolo per lavoratori a termine) e che:

⁴⁰ articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ◆ hanno esaurito le settimane di ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Sostegni bis, <p>possono presentare domanda, per i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre 2021 per</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ assegno ordinario o di ◆ cassa integrazione salariale in deroga <p>per una durata massima di ulteriori tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, ancora una volta senza obbligo di versamento del contributo addizionale.</p> <p>Il riconoscimento delle ulteriori settimane è subordinato alla autorizzazione e fruizione delle settimane previste dai precedenti provvedimenti emergenziali.</p>
<p>SETTORE TESSILE, MODA, PELLETERIE</p>	<p>9 settimane di cassa integrazione ordinaria, fruibili tra 01.10.2021-31.12.2021.</p> <p>I datori di lavoro delle industrie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tessili, ◆ delle confezioni di articoli di abbigliamento e ◆ di articoli in pelle e pelliccia, <p>identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, 22 ottobre 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale, ◆ per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. <p>I datori di lavoro possono accedere anche se non hanno utilizzato del tutto le precedenti 17 settimane garantite dal Decreto 73/2021, che garantivano la tutela fino al 31 ottobre 2021.</p>

Ai datori che utilizzino i trattamenti di integrazione salariale citati resta precluso, nei periodi di fruizione, l'avvio delle procedure di:

- ◆ licenziamento per giustificato motivo oggettivo e
- ◆ licenziamenti collettivi

Contratti a tempo determinato in somministrazione: deroga al limite di 24 mesi fino al 30.9.2022

Art. 11 co. 15

La nuova versione dell'articolo 11 comma 5, **ripristina il divieto a partire dal 30 settembre 2022 dell'utilizzo di lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi**, anche non continuativi. Dopo tale data, l'impiego a termine diventa irregolare.

Modifiche ai termini per le domande di Cassa COVID

Art. 11 bis

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, l'art. 11 bis inserito nella conversione in legge:

- 1. modifica i termini di invio dei dati necessari** per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso a **tutti i trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021. Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2021.**
- 2.** Inoltre verranno considerate **validamente presentate le domande per i trattamenti e assegni di integrazione salariale con causale COVID, già inviate alla data del 21 dicembre 2021** (entrata in vigore della legge di conversione).

Fondo Nuove Competenze e programma GOL

Articolo 11-ter

Il nuovo articolo 11ter prevede che possano essere destinati **700 milioni di euro⁴¹ a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per il Fondo Nuove competenze** a copertura degli anni 2022-2023. Lo strumento sarà rinnovato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e saranno ridefiniti

- ◆ i limiti degli oneri finanziabili con il Fondo, prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
- ◆ le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, con particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale
- ◆ le caratteristiche dei progetti formativi.

⁴¹Pari a 100 milioni stanziati dalla legge di bilancio n. 178 2020 art. 1 comma 324. Si ricorda che il "Fondo nuove competenze" è un fondo di finanziamento che permette alle imprese di innovare la produzione adeguando le competenze dei lavoratori, durante l'orario di lavoro. Le ore di stipendio del personale in formazione e i relativi contributi previdenziali, sono a carico del Fondo.

Si prevede infine che l'attivazione dei **servizi di riqualificazione** professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività **venga attuata nell'ambito del nuovo Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)** invece che con l'Assegno di ricollocazione⁴².

Assegni assistenziali di invalidità civile

Art. 12-ter

Il **nuovo articolo 12-ter** propone una norma di interpretazione autentica in materia di assegni assistenziali di invalidità civile. L'intervento chiarisce che " **il requisito dell'inattività lavorativa** si intende in ogni caso soddisfatto **qualora il reddito che ne deriva non superi il limite di reddito previsto** ogni anno con decreto del Ministero del lavoro **(4931,29 euro per il 2021).**"

Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale

Art. 12-quinquies

Le **imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi**, che impiegano, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo, possono essere qualificate **start-up a vocazione sociale**⁴³. A tal fine sono richieste le seguenti condizioni:

1. Il rapporto di lavoro deve essere per un periodo non inferiore a un anno
2. I rapporti devono costituire almeno i due terzi della forza lavoro complessiva.

La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a vocazione sociale sarà costituita da:

- ◆ una parte non inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da
- ◆ una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

La retribuzione percepita non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP per cinque esercizi dopo l'inizio di attività.

⁴² Come precedentemente previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021

⁴³ ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 2.

È previsto infine per i datori di lavoro **un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda** imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

NUOVE START UP A VOCAZIONE SOCIALE	
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Costituite da meno di 5 anni ◆ Assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico per periodi non inferiori a 1 anno ◆ Complessivamente non inferiori a 2/3 del personale
Agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Utili non imponibili IRES IRAP per 5 anni ◆ Incentivo economico per il 70% retribuzione lorda

Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Art.13

L'articolo 13, dedicato a misure per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, è stato **ulteriormente potenziato** nella legge di conversione. Le misure prevedono:

- ◆ **Inasprimento delle sanzioni** alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro⁴⁴ con **sospensione delle attività possibile alla prima violazione grave**,
- ◆ **obbligo di comunicare in anticipo l'impiego di lavoratori autonomi occasionali**
- ◆ un rafforzamento del sistema dei controlli.

Di seguito una sintesi dei punti più importanti e le novità della conversione in legge.

AMBITI DI NOVITÀ	I DETTAGLI
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLA PRIMA GRAVE VIOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Si abbassa al 10% la soglia di lavoratori irregolari oltre la quale l'ispettorato del lavoro adotta⁴⁵ il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa,⁴⁶ senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ non è applicabile nel caso vi sia in azienda un unico dipendente e ✓ può riguardare anche solo un settore dell'impresa.

⁴⁴ d.lgs 81/2008

⁴⁵ La dicitura sembra eliminare la discrezionalità in capo agli ispettori: non è più "possono adottare", ma "l'ispettorato adotta".

⁴⁶ Sull'argomento delle sospensioni dell'attività l'ispettorato è già intervenuto con chiarimenti nella [circolare n. 4 del 9.12.2021](#)

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lo stesso provvedimento può essere adottato in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza (allegato 1 TU 81 2008), senza attendere l'eventuale recidiva (v. nuova tabella allegato 1). ◆ L'INL può imporre ulteriori specifiche misure per far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori . ◆ La sospensione scatta dalle ore 12 del giorno successivo al rilevamento delle violazioni o dal momento di cessazione di una attività in corso che non possa essere interrotta per motivi di sicurezza. ◆ Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti⁴⁷, e la sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture. ◆ L'Ispettorato adotta i provvedimenti di sospensione nell'immediatezza dei propri accertamenti ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. ◆ La sospensione può essere disposta anche dai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali. ◆ Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ fino a sei mesi per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e ✓ da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 € nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
<p style="text-align: center;">CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza; ◆ ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro; ◆ rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi previste dall'Allegato I; ◆ nelle ipotesi di lavoro irregolare è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; ◆ nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato ⁴⁸ (anche in forma dilazionata, su istanza di parte)⁴⁹ ◆ Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni precedenti la

⁴⁷ Come definite dal codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2016

⁴⁸ Le somme aggiuntive sono raddoppiate in presenza di precedenti provvedimenti di sospensione nei cinque anni precedenti.

⁴⁹ Il pagamento deve avvenire per il 20% immediatamente e per il restante in un massimo di 6 mesi, maggiorato del 5%. In caso di mancato versamento il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per la riscossione

	revoca può essere concessa dietro pagamento del 20%
RICORSO	È ammesso il ricorso contro le sospensioni dell'attività per impiego di lavoratori irregolari entro 30 gg all'ispettorato interregionale competente. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso l'ispettorato deve pronunciarsi. In assenza di pronuncia il provvedimento di sospensione decade.

L'allegato 1 del D. Lgs n. 81/2008 è sostituito dal seguente⁵⁰:

TABELLA VIOLAZIONI GRAVI E NUOVE SANZIONI		
FATTISPECIE		SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ⁵¹	Euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magneto-termico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

⁵⁰ Sul tema si vedano anche i chiarimenti forniti dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella [circolare n. 3 del 9 novembre 2021](#)

⁵¹ L'ispettorato ha chiarito nella [circolare 4/2021](#) che per la mancata esibizione del DVR in quanto conservato in altra sede, la sospensione dell'attività decorre dal giorno successivo

NOVITA' LEGGE DI CONVERSIONE	
Obbligo retributivo durante la sospensione dell'attività	Il datore di lavoro durante la sospensione dell'attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.
Rafforzamento della figura del Preposto alla sicurezza	In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato della funzione di preposto alla sicurezza. I ccnl possono prevedere l'emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute. Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme ed eventualmente anche interrompere le attività .
Obbligo comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale	In caso di instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale il committente è tenuto a darne comunicazione all'Ispezzato del lavoro, via mail o SMS. Si applicano le modalità in uso per il lavoro intermittente ⁵² . La violazione comporterà una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale interessato . Non applicabile la procedura di diffida ⁵³ .
Riforma percorsi formativi sulla sicurezza	Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato regioni dovrà emanare un documento di rivisitazione in materia di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro (contenuti e modalità di verifica) prevedendo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ addestramento pratico e ✓ aggiornamento dei datori di lavoro e dirigenti in particolare per le imprese edili Le attività formative dovranno essere interamente in presenza e con cadenza almeno biennale.

⁵² Art. 15 comma 3dlgs 151 2015 e decreto IM 27.3.2013 sulle modalità di invio della comunicazione Uni-intermittenti

⁵³ Articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124